

Emanato con D.R. n. 5127 del 26.10.2023

Pubblicato in albo informatico di Ateneo il 27.10.2023 – in vigore dal 11.11.2023

A cura dell'Area legale e generale – Settore ufficio legale dell'Ateneo e dell'Area personale - Servizio personale docente



Università di Genova

Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori

INDICE

TITOLO I - Disposizioni comuni a professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito

Art. 1 Attività non permesse

Art. 2 Conseguenze dell'inosservanza del divieto

Art. 3 Attività permesse senza autorizzazione, comunicazione previa, o collocamento in aspettativa

Art. 4 Attività permesse previa autorizzazione del rettore e collocamento in aspettativa

Art. 5 Attività permesse previa autorizzazione del dipartimento

TITOLO II - Disposizioni concernenti professori e ricercatori a tempo pieno

Capo I - Attività non permesse

Art. 6 Divieto di esercizio di attività professionali

Capo II - Attività e incarichi che possono essere svolti a seguito di autorizzazione e relativo procedimento

Art. 7 Attività permesse previa autorizzazione del rettore

Art. 8 Istanza di autorizzazione

Art. 9 Commissione per le autorizzazioni

Art. 10 Procedimento

Art. 11 Procedura d'urgenza

Capo III - Attività esercitabili previa comunicazione al rettore e attività libere

Art. 12 Attività retribuite e non occasionali permesse previa comunicazione al rettore

Art. 13 Attività libere

Art. 14 Ricercatori a tempo determinato

TITOLO III - Disposizioni concernenti professori e ricercatori a tempo definito

Art. 15 Attività e incarichi permessi ai professori o ricercatori a tempo definito

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni finali

TITOLO I - Disposizioni comuni a professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito

Art. 1 Attività non permesse

1. Ai professori e ai ricercatori dell'Università di Genova (in seguito: Università o Ateneo) non è permesso:

- a) l'esercizio del commercio;
- b) l'esercizio dell'industria;
- c) l'esercizio di attività artigianali;
- d) l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo a titolo principale;
- e) assumere la qualità di socio in società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), salvo che la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo;
- f) possedere partecipazioni di controllo in società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili);
- g) esercitare l'attività di amministratore di fatto di società lucrative;
- h) assumere cariche gestionali (come, ad es. amministratore delegato) o comunque deleghe operative in persone giuridiche private caratterizzate dallo scopo di lucro, salvo che si tratti di società o enti dei tipi sottoelencati, e che l'attività sia stata autorizzata ai sensi degli articoli 8 e 9 oppure nell'atto di nomina o designazione da parte del rettore:
 - 1) società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato;
 - 2) società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari;
 - 3) cariche, comunque direttive in enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico nonché presidenza, non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
 - 4) enti o società partecipate dall'Università;
 - 5) enti o società *in house* rispetto all'Ateneo genovese, ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, art. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai professori e ricercatori, a prescindere dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di svolgere attività e assumere incarichi esterni, anche non retribuiti, che determinino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, oggettivo o soggettivo, diretto o indiretto, con l'Università

o che vadano comunque a detrimento delle attività didattiche, scientifiche o gestionali istituzionalmente affidate.

Art. 2 Conseguenze dell'inosservanza del divieto

1. In caso di svolgimento di attività retribuite in violazione di quanto disposto dall'art. 1, fatte salve eventuali più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso maturato per le attività svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato ad incremento del Fondo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

2. L'omissione del versamento del compenso da parte del docente indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 3 Attività permesse senza autorizzazione, comunicazione previa, o collocamento in aspettativa

1. Ai professori e ai ricercatori è permesso, senza che occorra autorizzazione, comunicazione previa, o collocamento in aspettativa:

- a) per effetto di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti, l'esercizio a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese, di cariche istituzionali, amministrative o gestionali presso enti a base associativa;
- b) l'assunzione di incarichi di insegnamento per attività didattiche presso altri Atenei, che comportino l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU), e si svolgano nel quadro di una convenzione con l'Università ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 30.12.2010 n. 240 salvo che la convenzione stessa preveda l'utilizzazione condivisa del docente. In tale caso, le modalità di svolgimento dell'attività del docente, ove non definite nella convenzione, sono stabilite dal consiglio del dipartimento di appartenenza.

Art. 4 Attività esercitabili previo collocamento in aspettativa

1. Richiede il collocamento in aspettativa l'accettazione delle cariche di presidente e di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici e di società a partecipazione pubblica qualora l'ente stesso persegua fini di lucro. La presente disposizione non si applica alle fattispecie indicate all'art. 1, comma 1, lett. h).

2. Per lo svolgimento di altri incarichi o attività che richiedono il collocamento in aspettativa si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamento, con particolare riferimento agli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. 382/80.

Art. 5 Attività permesse previa autorizzazione del Dipartimento

1. Ai professori e ai ricercatori è permesso assumere incarichi di attività didattica presso altri Atenei, per insegnamenti o moduli che comportino l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU), e che siano svolte in assenza di una convenzione con l'Università ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 30.12.2010 n. 240, soltanto previa autorizzazione del consiglio di dipartimento.

2. Il consiglio di dipartimento accerta la compatibilità dell'incarico con il regolare adempimento dei doveri accademici da parte del richiedente, anche tenuto conto dei criteri di valutazione indicati all'art. 10 in quanto applicabili, nonché previa ricognizione di eventuali necessità di ricoprire insegnamenti nel S.S.D. di appartenenza del richiedente.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato all'altro Ateneo con nota rettorale.

TITOLO II - Disposizioni concernenti professori e ricercatori a tempo pieno

Capo I - Attività non permesse

Art. 6 Divieto di esercizio di attività professionali

1. Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è vietato l'esercizio di attività professionali.

2. In applicazione del comma 1, si considerano attività professionali:
 - a) le attività che la legge riserva agli iscritti in appositi albi o elenchi formati dalla pubblica amministrazione;
 - b) le attività, diverse da quelle di cui alla lettera a) consistenti in attività economiche retribuite svolte in modo non occasionale, a favore di terzi, e finalizzate alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale (come, ad es., consulenze non occasionali a carattere non prevalentemente scientifico).
3. Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri l'attività assistenziale è permessa esclusivamente nella forma intramuraria, ai sensi del D. Lgs. n. 517/1999, art. 5.
4. In applicazione del presente regolamento:
 - a) sono attività "non occasionali" le attività esterne svolte in modo continuativo, ovverosia ripetute più volte nel corso di uno stesso anno, a favore di uno o più soggetti terzi, che impegnano il docente in modo significativo;
 - b) sono attività "occasionalì" le attività esterne svolte in modo non continuativo o sporadico, ovverosia per una o poche volte nel corso di uno stesso anno, a favore di uno o più soggetti terzi, che impegnano il docente in modo non significativo.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, è consentito lo svolgimento di attività di consulenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 e dall'art. 13.

Capo II - Attività e incarichi che possono essere svolti a seguito di autorizzazione e relativo procedimento

Art. 7 Attività permesse previa autorizzazione del rettore

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del rettore, le seguenti attività:
 - a) attività didattiche non occasionali che non comportino l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU), senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici o privati, anche con scopo di lucro;
 - b) attività di ricerca non occasionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici o privati, anche con scopo di lucro.
 - c) assumere cariche o compiti istituzionali o gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro, diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. a);
 - d) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali o degli enti di ricerca, nonché attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici o organismi a prevalente partecipazione statale, a condizione che siano prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
 - e) assunzione di cariche gestionali (come, ad es., amministratore delegato), o comunque deleghe operative, in persone giuridiche private caratterizzate dallo scopo di lucro, se dei tipi elencati all'art. 1, comma 1, lett. h, numeri da 1) a 5) del presente regolamento;
 - f) assunzione dell'incarico di presidente o di consigliere di amministrazione, a condizione che ciò avvenga in regime di indipendenza e non comporti l'attribuzione di poteri esecutivi individuali, presso enti pubblici o privati anche a carattere lucrativo;

g) attività di consulenza, di carattere prevalentemente non scientifico, intese quali attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici, ovvero per motivi di giustizia (come, ad es., perizie giudiziarie d'ufficio o di parte, anche disposte da arbitri rituali), a condizione che tali attività siano prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

h) lo svolgimento di ogni altro incarico senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati, anche a scopo di lucro, a condizione che ciò avvenga in regime di indipendenza e non comporti l'assunzione di poteri esecutivi individuali.

2. Agli effetti del comma 1:

1) l'assenza di scopo di lucro deve essere formalmente stabilita negli atti istitutivi o costitutivi dell'ente che conferisce l'incarico e non può essere dedotta da situazioni di fatto relative alla concreta attività svolta dall'ente medesimo;

2) lo scopo di lucro non è escluso dall'eventuale stato di liquidazione in cui si trovi l'ente.

Art. 8 Istanza di autorizzazione

1. I professori e i ricercatori che intendono svolgere un'attività che necessita di autorizzazione rettorale devono presentare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività medesima, istanza di autorizzazione al rettore, inviandola contestualmente al direttore del dipartimento di afferenza, per le valutazioni di competenza. L'istanza può essere presentata anche dal soggetto per conto del quale dovrebbe essere svolta l'attività.

2. L'istanza deve indicare:

a) la natura, l'oggetto, la descrizione e la durata dell'incarico;

b) il soggetto che conferirà l'incarico e, se diverso, quello che risulterà destinatario della corrispondente attività;

c) l'articolazione temporale dell'impegno richiesto;

d) il compenso lordo previsto o presunto per lo svolgimento dell'incarico da autorizzare.

3. In caso di valutazione favorevole all'istante, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza il direttore del dipartimento di afferenza del docente trasmette al competente ufficio di Ateneo una dichiarazione attestante che lo svolgimento dell'incarico da autorizzare, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2, lettere a) e c), non determina situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e, comunque, non procura detrimento alle attività didattiche e scientifiche e alle eventuali attività gestionali affidate al docente nell'ambito del dipartimento. Nel caso in cui, a giudizio del direttore del dipartimento, l'incarico, per le sue caratteristiche, dovesse richiedere un esame collegiale, anche al fine della reiezione dell'istanza, l'istanza stessa viene sottoposta alla deliberazione del consiglio di dipartimento. Il direttore informa immediatamente in tal senso l'ufficio competente dell'amministrazione e il termine previsto dal D.L. vo 30/3/2001, n. 165 per la conclusione del procedimento resta sospeso dalla data della summenzionata comunicazione sino al giorno della deliberazione del consiglio del dipartimento, da assumere entro 45 giorni dalla data della predetta comunicazione. La deliberazione consiliare contenente il parere positivo o negativo del dipartimento deve essere motivata con riguardo alla valutazione dell'eventuale conflitto di interesse e del possibile detrimento alle attività istituzionali del richiedente.

Art. 9 Commissione per le autorizzazioni

1. L'istanza di cui all' art. 8 è esaminata da una commissione per le autorizzazioni (in seguito: commissione).
 2. La commissione è nominata con decreto del rettore ed è composta da:
 - a) due professori ordinari, uno dei quali con ruolo di presidente e l'altro con ruolo di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;
 - b) due professori associati;
 - c) due ricercatori.
- I componenti della commissione, per quanto possibile, devono appartenere a scuole diverse.
3. La commissione dura in carica tre anni.
 4. Le riunioni della commissione sono validamente costituite con la partecipazione di almeno quattro componenti. Lo svolgimento delle riunioni può avvenire anche per via telematica.

Art. 10 Procedimento

1. La commissione formula parere circa l'accoglimento o la reiezione dell'istanza, deliberando a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente, o, in mancanza, il voto del vicepresidente o, mancando anche questi, il voto del professore associato con maggiore anzianità di servizio.
2. La commissione formula parere per la reiezione dell'istanza:
 - a) quando l'attività per cui questa è proposta configuri, in sé e per sé ovvero in connessione con altre attività del richiedente che sono state oggetto di autorizzazione, attività professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno;
 - b) quando l'attività per cui l'istanza è proposta risulti, per qualche altra ragione, non rientrante fra quelle autorizzabili a norma di legge o di regolamento;
 - c) quando si determinano situazioni di conflitto di interesse con l'Università o l'attività da svolgere rappresenta detrimento delle attività didattiche, scientifiche o gestionali del richiedente.
3. Laddove la commissione lo ritenga può disporre motivatamente un supplemento di istruttoria mediante richiesta di chiarimenti all'interessato e al direttore del dipartimento di afferenza. In casi di urgenza, il supplemento di istruttoria è disposto dal presidente.
4. La delibera contenente il parere per la reiezione dell'istanza è soggetta alle procedure di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso il rettore, ricevuta una nota informativa da parte della commissione, nel comunicare al richiedente la ritenuta esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, lo invita a formulare osservazioni. Sulla base delle osservazioni eventualmente presentate dal richiedente, la commissione procede a formulare il proprio parere definitivo e a trasmetterlo al rettore per l'emissione del provvedimento.
5. Il presidente della commissione, per il tramite del competente ufficio di Ateneo, trasmette senza indugio il parere al rettore, che provvede sull'istanza nel rispetto dei termini di legge.
6. L'attività oggetto dell'istanza non può avere inizio in assenza di una preventiva autorizzazione del rettore.

Art. 11 Procedura d'urgenza

1. In casi straordinari di urgenza, adeguatamente indicati e documentati dal richiedente nell'istanza, l'autorizzazione, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, può essere rilasciata dal rettore, a seguito di consultazione con il presidente della commissione estesa alla valutazione positiva dell'urgenza, e sempre che l'istanza risulti accoglibile ai sensi dell'art. 10. Nell'ipotesi di valutazione non positiva sulla sola urgenza l'istanza segue il procedimento ordinario.

Capo III - Attività esercitabili previa comunicazione al rettore e attività libere

Art. 12 Attività retribuite e non occasionali permesse previa comunicazione al rettore

1. Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è permesso svolgere le seguenti attività, retribuite e non occasionali, previa comunicazione al rettore:

- a) lezioni e attività seminariali, salvo che concretino attività didattica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. b), dall'art. 5, comma 1, o dall'art. 7, comma 1, lett. a);
- b) attività di valutazione;
- c) attività di referaggio;
- d) attività di collaborazione scientifica;
- e) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- f) attività di consulenza, di carattere scientifico o prevalentemente scientifico, intese quali attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici, ovvero per motivi di giustizia (come, ad es., perizie giudiziarie d'ufficio o di parte, anche disposte da arbitri rituali), a condizione che tali attività siano prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La comunicazione al rettore deve contenere l'indicazione della natura, dell'oggetto, della durata, dell'articolazione temporale, e del corrispettivo dell'attività, nonché l'indicazione delle altre attività eventualmente svolte al momento della comunicazione. È trasmessa alla commissione per consentire alla stessa di avere piena conoscenza del complesso delle attività esterne svolte dai docenti dell'Ateneo.

3. L'attività oggetto di comunicazione non può avere inizio prima dell'invio della comunicazione stessa.

Art. 13 Attività libere

1. Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è permesso svolgere liberamente le seguenti attività, se svolte in forma occasionale, sia retribuita, sia non retribuita, oppure non occasionale e non retribuita, senza che sia necessaria autorizzazione o comunicazione alcuna:

- a) lezioni e attività seminariali;
- b) attività di valutazione;
- c) attività di referaggio;
- d) attività di collaborazione scientifica;
- e) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale.

f) attività di consulenza, di carattere scientifico o prevalentemente scientifico, intese quali attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici, ovvero per motivi di giustizia (come, ad es., perizie giudiziarie d'ufficio o di parte, anche disposte da arbitri rituali), a condizione che tali attività siano prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Sono altresì libere:

- a) le attività consistenti nella collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, nonché *blog* o altri canali di opinione pubblica, laddove non sia richiesta l'iscrizione all'albo dei giornalisti;
- b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, salvo che i proventi competano all'Università;
- c) la partecipazione a seminari o a convegni;
- d) attività di docenza non continuativa, diverse da quelle indicate all'art. 3, comma 1, lett. b), all'art. 5, comma 1, e all'art. 7 comma 1, lett. a), intese alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione nonché alla realizzazione di corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici;
- e) le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 14 Ricercatori a tempo determinato

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche ai ricercatori a tempo determinato. Nei contratti stipulati dall'Università con tali ricercatori è inserita una previsione espressa in tal senso.

TITOLO III - Disposizioni concernenti professori e ricercatori a tempo definito

Art. 15 Attività e incarichi permessi ai professori o ricercatori a tempo definito

1. Ai professori e ai ricercatori a tempo definito sono permesse le seguenti attività:
 - a) attività libero-professionali o attività di lavoro autonomo anche continuative;
 - b) attività di consulenza anche continuative;
 - c) assunzione di incarichi retribuiti, incluse le cariche in enti e società anche a scopo di lucro che non comportino deleghe gestionali.
2. I professori e i ricercatori a tempo definito possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. L'autorizzazione del rettore viene concessa previo parere della commissione con le modalità previste agli artt. 8, 10 e 11.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 16 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica alle istanze pervenute all'amministrazione dalla data della sua entrata in vigore.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico di Ateneo nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il *Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori* emanato con D.R. n. 1783 dell'8.5.2020.